

Condizioni generali di assicurazione

per l'assicurazione responsabilità civile per biciclette

GENERALI Assicurazioni Generali SA, Nyon

Indice

Oggetto ed estensione del contratto	Pagina
1. Oggetto dell'assicurazione	2
2. Chi è assicurato?	2
3. Quando e dove è valida l'assicurazione?	2
4. Prestazioni assicurate	2
5. Che cosa è esclusa dall'assicurazione?	2
Obblighi degli assicurati	Pagina
6. Obbligo di notifica in caso di sinistro	2
7. Liquidazione del sinistro	2
8. Conseguenze della violazione del contratto in caso di sinistro	3
9. Regresso nei confronti dell'assicurato	3
Varia	Pagina
10. Comunicazioni	3
11. Foro competente	3
12. Diritto applicabile	3

GENERALI Assicurazioni
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1
Tel. : 058 471 01 01
Fax : 058 471 01 02
E-mail : nonlife@generali.ch
Internet : www.generali.ch

Oggetto ed estensione del contratto

1. Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce la copertura assicurativa per pretese di risarcimento danni nei confronti degli assicurati (art. 2) in virtù delle disposizioni legali che disciplinano la responsabilità civile, in caso di

- morte, lesioni corporali o altre pregiudizi della salute personale (danni corporali)
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali).
La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali.

Sono parimenti assicurate le pretese per danni intervenuti spingendo la bicicletta oppure dovuti al suo rovesciamento o alla sua caduta.

2. Chi è assicurato ?

Sono assicurati gli utenti di biciclette e di veicoli equiparati dalla legge alle biciclette, che sono provvisti di un contrassegno GENERALI (N° d'assicurazione 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 e 489).

L'assicurazione si estende pure alla responsabilità civile delle persone che rispondono in luogo dell'utente, segnatamente il capofamiglia.

3. Quando e dove è valida l'assicurazione ?

L'assicurazione è valida nell'anno annotato sulla vignetta consegnata e si estingue il 31 maggio dell'anno seguente.

L'assicurazione copre i danni che sopravvivono in tutta l'Europa (com-

preso la Turchia), come pure negli Stati extraeuropei che circondano il Mediterraneo e le isole di questo mare. Per gli assicurati non residenti in Svizzera, la validità dell'assicurazione è limitata al territorio svizzero e ai paesi limitrofi. Questa restrizione non si applica agli assicurati che vivono nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

4. Prestazioni assicurate

1. La copertura assicurativa della Compagnia prevede la liquidazione delle pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.
2. Le prestazioni della Compagnia sono limitate ad una somma di garanzia massima di CHF 2 000 000.--. Eventuali interessi del danno, spese di riduzione dei danni, le perizie, le spese legali, gli oneri procedurali nonché le indennità alle parti, sono compresi nella somma di garanzia massima.

5. Che cosa è esclusa dall'assicurazione ?

Sono escluse dall'assicurazione:

1. le pretese dell'utente del velocipede;
2. le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea diretta del ciclista, come pure dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui.
Le lesioni corporali di suddette persone sono per contro coperte dall'assicurazione;
3. le pretese per lesioni corporali o morte di passeggeri;

Sono per contro coperte dall'assicurazione le pretese di bambini fino al settimo anno d'età, trasportati su un seggiolino saldamente ancorato al veicolo oppure su un rimorchio, il cui uso sia ufficialmente autorizzato (in base all'art. 63 della ONC);

4. le pretese per il danneggiamento o la distruzione del velocipede o delle cose trasportate;
5. le pretese derivanti da infortuni avvenuti durante gare o simili manifestazioni sportive per le quali è applicata l'assicurazione prescritta dalla legge.
6. Non è coperta la responsabilità civile delle persone, le quali
 - usano abusivamente il velocipede o la vignetta;
 - non sono autorizzate ad usare il velocipede in virtù di disposizioni legali o provvedimenti delle autorità;
 - sono legalmente responsabili delle persone sopra menzionate.

Queste limitazioni di copertura non sono opponibili ai lesi.

Obblighi degli assicurati

6. Obbligo di notifica in caso di sinistro

1. L'assicurato deve avvisare immediatamente il centro prestazioni competente (*) ogni qualvolta,
 - sia intervenuto un danno in rapporto ad un evento che potrebbe concernere l'assicurazione;
 - siano avanzati nei suoi confronti in via giudiziale o extragiudiziale delle pretese di risarcimento danni;
 - sia avviato contro di lui un procedimento amministrativo o penale. In tale eventualità la Compagnia si riserva di eleggere a proprie

spese un legale incaricato di patrocinarlo.

2. Questo vale in particolare per i casi mortali, di modo che la Compagnia possa, se necessario, far procedere a sue spese all'autopsia del corpo prima dell'inumazione.

(*) Svizzera italiana
Tel.: +41 (0)58 471 17 71
Svizzera tedesca
Tel.: +41 (0)58 472 78 84
Svizzera romanda
Tel.: +41 (0)58 471 76 76

7. Liquidazione del sinistro

La liquidazione del sinistro compete alla Compagnia, la quale conduce le trattative per conto dell'assicurato con la parte lesa. La liquidazione delle pretese del lesio da parte della Compagnia è vincolante per l'assicurato.

L'assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni del caso e a rimetterle tutti gli atti, corrispondenza, decisioni ufficiali e dispositivi amministrativi nonché tutti i mezzi di prova che permettano di stabilire la dinamica dei fatti. Egli dovrà inoltre assecondarla nelle trattative con la parte lesa, respingendo in particolare

le pretese ingiustificate o eccessive. L'assicurato non è tuttavia legittimato a pronunciarsi da sé sulle rivendicazioni avanzate dalla parte lesa, in particolare non è autorizzato ad effettuare pagamenti, costituirsi in giudizio, concludere una transazione o riconoscere in alcun altro modo la fondatezza delle pretese della parte avversa. Qualora il lesso intentasse un procedimento civile la Compagnia ne assumerà la conduzione e ne sosterrà i costi nell'ambito dell'art. 4, cpv. 2. Le eventuali indennità processuali a favore dell'assicurato sono da questi dovuti alla Compagnia fino a concorrenza delle spese di giudizio da essa sostenute in sua difesa.

8. Conseguenze della violazione del contratto in caso di sinistro

In caso di non osservazione delle disposizioni contemplate dagli art. 6 e 7, la Compagnia è esonerata dai suoi obblighi nei confronti dell'assicurato, a meno che questo non sia in grado di dimostrare che la violazione non è addebitabile a sua colpa o che non ha esercitato alcun influsso sull'accertamento o le dimensioni del danno.

9. Regresso nei confronti dell'assicurato

Nel caso in cui delle disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o sopprimano la copertura assicurativa non possano essere opposte per legge alla parte lesa, la Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'assicurato civilmente responsabile nella misura in cui sia legittimata a ridurre o negare le sue prestazioni.

Varia

10. Comunicazioni

Gli assicurati sono tenuti a far pervenire le comunicazioni per iscritto all'indirizzo seguente:

GENERALI Assurances
GENERALI Group Partner
Soodmattenstrasse 4
Case postale 1047
8134 Adliswil 1

11. Foro competente

Per qualsiasi vertenza derivante dal presente contratto la Compagnia riconosce quale foro competente il domicilio svizzero dell'avente diritto nonché la sede della Compagnia.

12. Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria, sono applicabili nel presente contratto le norme della Legge federale sul contratto d'assicurazione e della legislazione in materia di circolazione stradale.